

# REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

## CAPO I - NORME DI COMPORTAMENTO

### Art. 1 - Doveri

1. Le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale (T.S.N.), i Gruppi Sportivi affiliati e i loro iscritti sono tenuti ad osservare lo Statuto, i Regolamenti, i provvedimenti, le decisioni e le direttive degli Organi ed Organismi centrali e periferici dell'UITS.  
In particolare gli iscritti sono tenuti ad osservare i principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, il Regolamento di tiro e di gara e sono tenuti ad un comportamento corretto leale e dignitoso tra di loro e nel corso dell'attività sportiva.
2. E' fatto divieto agli iscritti medesimi di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, Organi ed Organismi operanti, sia nell'ambito dell'UITS, sia nell'ambito del CONI, nonché di fare comunicazioni, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di Giustizia dell'UITS.

### Art. 2 – Responsabilità oggettiva

1. I soggetti di cui all'articolo precedente sono passibili delle sanzioni previste nel presente Regolamento.
2. Essi rispondono a titolo di dolo e di colpa e non possono invocare l'ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti e delle altre norme emanate dagli Organi Federali.
3. Gli Affiliati sono responsabili oggettivamente dei fatti commessi dai propri dirigenti e tesserati e rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta.
4. Gli Affiliati rispondono, altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento antiregolamentare dei propri accompagnatori e sostenitori, nonché del mantenimento dell'ordine pubblico nei propri poligoni di tiro; sono, infine, oggettivamente responsabili per tutte le infrazioni al regolamento antidoping. La mancata richiesta della forza pubblica, quando ciò si renda necessario, costituisce una circostanza aggravante.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
UFFICIO ORGANI COLLEGIALI  
IL DIRIGENTE  
Massimo Marcelli

- 5 Gli Affiliati si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee; potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dall'istruttoria svolta in merito, o dal dibattimento, risulti che non hanno partecipato all'illecito o lo hanno ignorato o che, almeno, sussistono seri e fondati dubbi in proposito.
6. I dirigenti muniti di legale rappresentanza degli Affiliati, sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dagli Affiliati medesimi. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore del fatto.

## CAPO II - INFRAZIONI E SANZIONI

### Art. 3 - Infrazioni

1. Le infrazioni oggetto del presente Regolamento sono:
  - a) violazione dei doveri ed obblighi contenuti nello Statuto, nei Regolamenti, nei provvedimenti, nelle decisioni e nelle direttive dell'UITS e violazione dei principi di lealtà e correttezza e comportamenti scorretti tra gli iscritti;
  - b) illecito sportivo: si intende per illecito sportivo ogni atto o comportamento posto in essere dagli iscritti al TSN, che direttamente o a mezzo di terzi, alteri lo svolgimento di una gara, ovvero assicurino a chicchessia un vantaggio agonistico; rientrano in tale categoria anche gli atti diretti a violare norme sull'età degli atleti, a consentire la partecipazione a gare di atleti sotto falso nome o falsa attestazione di qualifica. Tali comportamenti costituiscono frode sportiva anche se diretti a consentire che altri realizzino le suddette ipotesi fraudolente;
  - c) comportamenti non regolamentari posti in essere durante la disputa di una gara;
  - d) dichiarazioni lesive - scritte o verbali - dell'immagine dell'UITS, del prestigio, della dignità e della onorabilità degli Organi dell'UITS;
  - e) somministrazione ed uso di sostanze dopanti e metodi doping, anche per scopi terapeutici, vietati dagli appositi Regolamenti e dai competenti organismi nazionali ed internazionali.

### Art. 4 – Recidiva

Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un sesto della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.

La sanzione può essere aumentata fino ad un terzo:

- 1) se la nuova infrazione è della stessa indole



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
UFFICIO ORGANI COLLEGIALI  
IL DIRIGENTE  
Massimo Marcelli

- 2) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna della precedente;
- 3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.

Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti sub 1) e sub 2) può essere sino a due terzi; nel caso di cui al numero 3) può essere da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle sanzioni risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di sanzione previsti per la recidiva.

La contestazione della recidiva è obbligatoria.

La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Spetta all'Organo di giustizia determinare limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari. In nessun caso l'aumento di sanzione per effetto della recidiva può superare l'entità della sanzione risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

## **Art. 5 - Sanzioni disciplinari**

1. Le sanzioni che possono essere comminate nei confronti degli iscritti alle Sezioni di TSN, che commettono le infrazioni di cui all'art. 33 dello Statuto e agli artt. 1 e 3 del presente Regolamento, sono:
  - a) avvertimento - diffida;
  - b) sospensione da ogni attività sportiva e sociale fino ad un mese;
  - c) sospensione da ogni attività sportiva e sociale fino a due anni;
  - d) sospensione da ogni attività sportiva e sociale fino a cinque anni;
  - e) cancellazione dai ruoli del Tiro a Segno Nazionale.
2. L'avvertimento - diffida viene inflitto per trasgressioni o atti di indisciplina lievi commessi dagli iscritti o Affiliati nei confronti dei dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
UFFICIO ORGANI COLLEGIALI  
IL DIRIGENTE  
Massimo Marcelli

al

3. La sospensione da ogni attività sportiva e sociale fino ad un mese è inflitta per le infrazioni di cui agli artt. 1 e 3 del presente Regolamento e per atti di indisciplina lievi. Essa comporta, per la sua durata, l'esclusione da ogni attività sportiva e sociale del Tiro a Segno Nazionale.
4. La sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale fino a due anni viene inflitta per le infrazioni di cui agli artt. 1 e 3 del presente Regolamento e per atti di indisciplina non lievi che comunque possano arrecare pregiudizio all'immagine dell'UITS. Essa comporta per la sua durata l'esclusione da ogni attività sportiva e sociale del Tiro a Segno Nazionale, nonché la ineleggibilità alle cariche sociali e federali.
5. La sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale fino a cinque anni viene inflitta per le infrazioni di cui agli artt. 1 e 3 del presente Regolamento e per gravi atti di indisciplina che comportino un pregiudizio all'immagine dell'UITS ovvero agli interessi sociali e federali. Essa comporta per la sua durata l'esclusione da ogni attività sportiva e sociale del Tiro a Segno Nazionale, nonché la ineleggibilità alle cariche sociali e federali.
6. La cancellazione dai ruoli del Tiro a Segno Nazionale viene inflitta per le infrazioni di cui agli artt. 1 e 3 del presente Regolamento e per ripetuti gravi atti di indisciplina nei confronti dei dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni, per ripetuti gravi abusi o atti di insubordinazione nell'assolvimento di incarichi direttivi, per condanne penali o fatti anche estranei all'attività del Tiro a Segno Nazionale che compromettano gravemente la figura morale dell'iscritto. Essa comporta la cessazione immediata dall'appartenenza alle Sezioni di TSN e il ritiro della tessera UITS.
7. La inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 dello Statuto dell'UITS costituisce grave infrazione disciplinare alla quale può essere applicata la massima sanzione.

#### **Art. 6 - Applicazione delle sanzioni - Principi Generali**



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
UFFICIO ORGANI COLLEGIALI  
IL DIRIGENTE  
Massimo Marcelli

1. Nel comminare in concreto le sanzioni previste dallo Statuto dell'UITS e dal presente Regolamento, gli Organi di Giustizia devono tenere conto delle particolari condizioni in cui si sono svolti i fatti, la loro risonanza, la personalità e la responsabilità delle quali è investito il loro autore nell'ambito dell'UITS, le infrazioni precedentemente commesse e punite ed in genere di tutte le circostanze che siano idonee a proporzionare la sanzione all'infrazione.
2. Nell'ipotesi di violazione delle norme antidoping, gli Organi di Giustizia si devono attenere ai criteri previsti nel Regolamento Federale Antidoping.

## **Art. 7 – Tentativo di infrazione**

1. L’Affiliato o il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è responsabile, è punito, se l’azione non si compie o se l’evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l’infrazione fosse stata consumata.

## **Art. 8 – Circostanze aggravanti**

1. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell’autore o del responsabile dell’infrazione e di particolare gravità delle conseguenze dell’infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze :
  - a) aver commesso l’infrazione con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall’esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
  - b) aver danneggiato persone o cose;
  - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all’organizzazione;
  - d) aver agito per motivi futili;
  - e) avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
  - f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli Organi dell’UITS o di qualsiasi altro tesserato;
  - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
  - h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’infrazione commessa;
    - i) aver commesso l’infrazione per eseguirne od occultarne un’altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
  - j) avere l’infrazione determinato una turbativa violenta dell’ordine pubblico.

## **Art. 9 – Concorso di circostanze aggravanti**

- 1) Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti, l’Organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione oppure, valutata la gravità o pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che non può essere comunque superiore al doppio della sanzione massima prevista.

## **Art.10 – Circostanze attenuanti**

- 1) La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
  - a) aver agito in seguito a provocazione;



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
UFFICIO ORGANI COLLEGIALI  
IL DIRIGENTE

al

- b) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
- c) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
- d) l'aver, il fatto doloso della persona offesa, concorso a determinare l'evento unitamente all'azione o l'omissione del colpevole.

#### **Art.11 – Concorso di circostanze attenuanti**

1. Nel caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, l'Organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione di sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore di quella prevista per quel tipo di infrazione.

#### **Art.12 – Valutazione delle circostanze**

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

#### **Art.13 – Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti**

1. L'Organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.

### **CAPO III – ORGANI DI GIUSTIZIA**

#### **Art. 14 - Elenco**

1. Gli Organi di Giustizia dell'UITS hanno sede presso gli uffici dell'UITS in Roma. Essi sono:
  - Il Procuratore Federale.
  - Il Giudice Sportivo Unico.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
UFFICIO ORGANI COLLEGIALI  
IL PRESIDENTE

*me*

- La Commissione di Disciplina dell'UITS.
- La Commissione di Disciplina d'Appello.

#### **Art. 15 - Composizione e compiti degli Organi di Giustizia**

1. La composizione ed i compiti degli Organi di Giustizia è stabilita negli artt. 26, 27, 28 e 29 dello Statuto dell'UITS, ai quali integralmente si rinvia.

#### **Art. 16 - Funzionamento degli Organi di Giustizia**

1. Le Commissioni di Disciplina e di Disciplina D'Appello sono presiedute da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo dell'UITS.
2. Le sedute delle Commissioni sono valide se sono presenti tre membri, effettivi o supplenti, compreso il Presidente.
3. A ciascun membro delle Commissioni è attribuito un voto e le decisioni sono prese a maggioranza.

#### **Art. 17 – Astensione e Ricusazione**

1. I componenti degli Organi di Giustizia hanno l'obbligo di astenersi :
  - a) se hanno interesse personale nel procedimento disciplinare;
  - b) se vi è inimicizia grave o ci sono motivi di dissidio tra loro o un loro prossimo congiunto e una delle parti del procedimento;
  - c) se hanno dato consigli o manifestato il loro parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie;
  - d) se alcuno dei loro prossimi congiunti o il coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
  - e) se esistono gravi ragioni di convenienza;
  - f) se uno dei componenti o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti del procedimento sottoposto alla sua cognizione.

Il componente che si astiene dovrà dichiararlo a verbale motivando le ragioni della astensione e verrà sostituito dal membro supplente della Commissione.
2. I componenti degli Organi di Giustizia possono essere ricusati dalle parti:
  - a) nei casi previsti dal comma precedente lettere a), b), c), d) e f);
  - b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia emessa la decisione hanno manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
3. Il componente degli Organi di Giustizia ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare la decisione fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.
4. Il ricorso per ricusazione deve, a pena di inammissibilità, essere congruamente motivato, contenere specifici mezzi di prova, essere corredato dalla documentazione in esso richiamata ed essere proposto all'ufficio del



procedimento disciplinare e, a pena di decadenza, non oltre il giorno precedente a quello fissato per la decisione. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di riconsunzione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.

5. Il procedimento disciplinare resta sospeso a tutti gli effetti fino alla decisione sul ricorso per riconsunzione.

6. Sulla riconsunzione decide:

- il Presidente della Commissione di Disciplina se la richiesta riguarda uno o più componenti della Commissione di Appello;
- il Presidente della Commissione di Appello se la richiesta riguarda uno o più componenti della Commissione di Disciplina o il Procuratore federale o il Giudice Sportivo Unico.

7. La decisione per ciò che attiene la riconsunzione dovrà essere adottata entro quindici giorni dalla data di ricevimento del ricorso e pronunciata dopo aver ascoltato il membro riconsunto ed aver assunto e valutato le prove offerte. La decisione non è impugnabile e in caso di accoglimento del ricorso, dovrà indicare il nominativo del giudice supplente che dovrà sostituire quello riconsunto e stabilire quale parte degli atti compiuti precedentemente dal giudice riconsunto conservano efficacia.

8. La dichiarazione di riconsunzione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi; in tal caso non può compiere alcun atto del procedimento e quelli eventualmente compiuti vanno ripetuti.

## **Art. 18 - Segretario**

1. Il Segretario è nominato dalle Commissioni.
2. Il Segretario assiste le Commissioni in tutte le sedute, delle quali deve formare processo verbale, documenta tutta l'attività svolta dalle Commissioni e provvede a tutte le incombenze di segreteria ed agli adempimenti previsti dal presente Regolamento per il funzionamento delle Commissioni stesse.

## **CAPO IV - PROCEDIMENTO**

### **Art. 19 - Procuratore Federale**



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
UFFICIO ORGANI COLLEGIALI  
IL DIRIGENTE  
MARCELLO MARCELLI

1. Il Procuratore Federale promuove l'azione disciplinare in seguito alle segnalazioni, alle denunce, alle notizie rese pubbliche dagli organi di informazione o comunque ricevute. E' autonomo nell'esercizio delle sue funzioni e può avvalersi della collaborazione degli altri Organi Federali, centrali e periferici.
2. A seguito di notizie d'infrazione, salvo che non risultino manifestamente infondate, il Procuratore Federale deve inviare agli iscritti nei cui confronti intenda procedere ad inchiesta, atto di contestazione di addebito, a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento oppure telegramma, con assegnazione di un termine minimo non inferiore a dieci giorni dalla ricezione per la produzione di note difensive e documenti e con l'invito all'incolpato di dichiarare il luogo nel quale intende ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento, con l'avvertenza che in difetto si terrà conto del domicilio risultante presso la Sezione di appartenenza.

3. Il Procuratore Federale procede all'interrogatorio degli inquisiti ed alla audizione dei testimoni, all'acquisizione dei documenti e di ogni altro elemento di prova ritenuto utile per il compimento dell'istruttoria, redigendo verbale. Egli interviene nei procedimenti conseguenti alla propria istruttoria partecipando alle sedute delle Commissioni e deve proporre, anche oralmente, le proprie conclusioni specifiche. Se il Procuratore Federale non interviene alla seduta, deve proporre, comunque, le conclusioni per iscritto. Tutti i poteri istruttori del Procuratore Federale possono essere esercitati dal Sostituto Procuratore in caso di impossibilità dello stesso.
4. A conclusione dell'istruttoria, il Procuratore Federale può:
  - a) archiviare il procedimento per manifesta infondatezza o per insufficienza degli elementi probatori ed indiziari raccolti in ordine alla notizia d'infrazione;
  - b) deferire gli inquisiti alla Commissione di Disciplina dell'UITS, indicando in forma specifica le infrazioni contestate ed allegando i verbali redatti in sede di istruttoria, la documentazione reperita, la relazione contenente i risultati degli accertamenti, l'indicazione delle prove e degli indizi, nonché la richiesta motivata di irrogazione della sanzione e la sua individuazione nel caso specifico;
  - c) segnalare al Presidente della Commissione di Disciplina i casi di particolare gravità ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione cautelare, allegando la necessaria documentazione.
5. Il Procuratore Federale collabora, se richiesto, con la Procura Antidoping del CONI e la informa di ogni notizia di reato in materia.

## **Art. 20 - Giudice Sportivo Unico**

1. Il Giudice Sportivo Unico giudica in prima istanza:  
su infrazioni meramente tecniche, rilevate durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, che si svolgono sia in Italia che all'estero;
2. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Giudice supplente.
3. La decisione del Giudice Unico viene comunicata alle parti per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Il procedimento viene instaurato:
  - a) su segnalazione degli Ufficiali di gara dell'UITS;
  - b) su reclamo dei partecipanti alla gara preannunciato, a pena di decadenza, a mezzo telegramma o a mezzo posta celere entro 48 ore dal giorno successivo a quello di conclusione della gara cui si riferisce, da inviarsi presso gli uffici dell'UITS di Roma. Le motivazioni del reclamo devono essere trasmesse entro 10 giorni da quello in cui si è conclusa la gara, a pena di decadenza.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
UFFICIO ORGANI COLLEGIALI  
IL DIRIGENTE  
Massimo Marcelli

## Art. 21 - Procedimento Disciplinare

### A) Di primo grado

1. Il procedimento disciplinare per le infrazioni e/o violazioni previste negli artt. 1 e 3 del presente Regolamento è instaurato su deferimento alla Commissione di Disciplina da parte del Procuratore Federale e, nei casi di violazione alle norme antidoping, è instaurato su deferimento dell'indagato da parte dell'Ufficio di Procura Antidoping.
2. Gli atti di deferimento devono essere indirizzati alla Segreteria della Commissione di Disciplina, la quale ne curerà l'immediato inoltro al Presidente della Commissione stessa. Quest'ultimo, con propria ordinanza, designa un relatore tra i componenti della Commissione.
3. Nella stessa ordinanza, oltre alla indicazione del giorno, ora e luogo della seduta della Commissione, deve essere incluso l'invito al deferito ad essere presente alla riunione ed a nominarsi un difensore. Deve altresì contenere l'indicazione specifica dei fatti contestati, in modo da consentire all'interessato la pienezza del diritto di difesa.
4. L'ordinanza deve essere comunicata al Procuratore Federale ed al deferito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed il giorno della seduta della Commissione non può essere fissato prima di 30 giorni decorrenti dal giorno in cui il deferito abbia avuto legale conoscenza dell'ordinanza.
5. Nei casi di violazione delle norme antidoping l'ordinanza deve essere inviata all'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, competente per sostenere l'accusa nel procedimento.
6. Il Presidente convoca per la seduta in cui sarà discusso il caso, tutte le persone indicate dal deferito e dal Procuratore Federale.
7. Il deferito può:
  - prendere visione di tutti gli atti del procedimento che lo riguardano ed estrarne copia;
  - inviare sino a dieci giorni prima della data della seduta memorie difensive e controdeduzioni scritte;
  - produrre documenti;
  - chiedere che, su specifiche circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, siano sentiti testimoni, le cui generalità ed indirizzi devono essere indicati con apposita lista da depositarsi nella Segreteria della Commissione sino a dieci giorni prima della seduta. La Segreteria invita a presentarsi alla riunione i testi. Il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può, nel caso ritenga l'assenza del teste giustificata e valutata la rilevanza dello stesso ai fini del procedimento, disporre che sia sentito nella successiva seduta della Commissione.

8. Il Presidente regola e dirige la seduta e la discussione. La Commissione può disporre d'ufficio accertamenti e mezzi di prova necessari per la decisione.
9. Qualora nel corso del procedimento emergano a carico di altri soggetti iscritti fatti disciplinarmente rilevanti, la Commissione dispone, con provvedimento motivato, la trasmissione degli atti al Procuratore Federale.
10. Terminata la discussione, la Commissione procede in separata sede alla deliberazione della decisione. Del dispositivo della decisione è data immediata lettura e comunicata a cura del Segretario della Commissione al deferito ed al Procuratore Federale se non presenti, al Presidente dell'UITS, al Segretario Generale dell'UITS, all'Organo periferico da cui dipende il deferito e, nell'ipotesi di violazione delle norme antidoping, all'Ufficio del Coordinamento Attività Antidoping del CONI.
11. Le decisioni debbono essere motivate e sono sottoscritte dal Presidente, dai membri della Commissione che hanno partecipato alla seduta e dal Segretario.
12. La Commissione di Disciplina, nel caso non dovesse rilevare nei fatti denunciati le violazioni e/o infrazioni previste agli artt. 1 e 3 del presente Regolamento, dichiara con la decisione la non ascrivibilità al deferito dell'infrazione contestata.
13. La decisione della Commissione è esecutiva ed alla stessa viene data esecuzione dal Presidente dell'UITS.

#### B) Di appello

1. Contro le decisioni del Giudice Unico e della Commissione di Disciplina è ammesso ricorso alla Commissione di Appello da parte del soggetto sanzionato o del Procuratore Federale, e nei casi di procedimenti per violazione di norme antidoping, da parte dell'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, competente a sostenere l'accusa nel procedimento.
2. Il ricorso deve essere presentato dall'appellante, a pena di irricevibilità, nella sede della Commissione di Appello nel termine di 20 giorni successivi dalla data della ricezione della decisione da parte dell'interessato e del Procuratore Federale, con allegata la copia della decisione impugnata. Nello stesso termine, a cura dell'appellante, il ricorso deve essere comunicato alla parte appellata, con raccomandata a.r. a pena di irricevibilità o, nei casi di violazione delle norme antidoping, all'Ufficio della Procura Antidoping del CONI.
3. Il ricorso in appello deve contenere, a pena di inammissibilità, specifici motivi di censura in fatto e in diritto della decisione impugnata, eventuali nuove prove da chiedere alla Commissione e la documentazione non prodotta in primo grado e può contenere specifica e motivata istanza di sospensione dell'esecutorietà della decisione impugnata. Le nuove prove possono essere prodotte dal ricorrente solo dimostrando di non aver potuto produrle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile.



4. Nei procedimenti di appello non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte sono respinte di ufficio; non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di 1° grado.
5. Il Presidente della Commissione di appello, con propria ordinanza decide, sentite le parti, sulla richiesta di sospensione della esecutorietà della decisione di primo grado. Dispone la convocazione delle parti, designando un relatore tra i componenti della Commissione e, quando ricorrono gravi motivi, può sospendere, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.
6. La parte appellata può inviare, sino a dieci giorni prima della data della seduta, memorie difensive da depositare presso la Segreteria della Commissione.
7. Nell'ordinanza di convocazione deve essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo della seduta della Commissione, giorno che non può essere fissato prima di 30 giorni, decorrenti dal giorno in cui le parti hanno avuto legale conoscenza dell'ordinanza.
8. Le parti possono:
  - prendere visione di tutti gli atti del procedimento che li riguardano ed estrarne copia;
  - produrre documenti nuovi che non sia stato possibile esibire nel giudizio di primo grado per causa non imputabile alla parte che li produce;
  - chiedere che su nuove specifiche circostanze di fatto, rilevanti ai fini della decisione, siano sentiti testimoni, i cui nominativi devono essere indicati con apposita lista da depositarsi nella Segreteria della Commissione sino a dieci giorni prima della seduta. La Segreteria invita a presentarsi alla seduta i testi indicati. Il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può, nel caso ritenga l'assenza del teste giustificata e valutata la rilevanza dello stesso ai fini del procedimento, disporre che sia sentito nella successiva seduta della Commissione.
9. Il Presidente regola e dirige la seduta e la discussione. La Commissione comunque può ammettere e disporre d'ufficio tutte le prove che ritiene indispensabili ai fini della decisione.
10. Terminata la discussione, la Commissione procede in separata sede alla deliberazione della decisione. Del dispositivo della decisione è data immediata lettura e comunicata a cura del Segretario della Commissione al deferito ed al Procuratore Federale se non presenti, al Presidente dell'UITs, al Segretario Generale dell'UITs, all'Organo periferico da cui dipende il deferito e nell'ipotesi di violazione delle norme antidoping, all'Ufficio del Coordinamento Attività Antidoping del CONI.
11. Le decisioni debbono essere motivate e sottoscritte dal Presidente, dai membri della Commissione che hanno partecipato alla seduta e dal Segretario.
12. Il procedimento in appello è regolato, per quanto non previsto nella presente lettera B), dalle norme di cui al giudizio di primo grado in quanto applicabili.



13. La Commissione d'Appello può confermare la decisione di primo grado, o viceversa, se valuta diversamente in fatto o in diritto i fatti posti a base ed emersi dal procedimento, riforma in tutto od in parte la decisione di primo grado, decidendo nuovamente nel merito ed applicando la sanzione che riterrà più adeguata alla sua decisione, secondo i principi di cui all'art. 5 del presente Regolamento. In ogni caso, se il ricorso è proposto soltanto dal sanzionato, la sanzione non può essere aggravata.
14. La decisione della Commissione di Appello è definitiva ed alla stessa viene data esecuzione dal Presidente dell'UITS.

### C) Disposizioni comuni

1. In tutte le fasi del procedimento, sia istruttorio che dibattimentale, il soggetto a carico del quale è instaurato il procedimento può farsi assistere e difendere da persona fornita di apposito mandato redatto in carta semplice e privo di formalità.
2. Per i procedimenti per violazione delle norme antidoping, come previsto dal relativo Regolamento, è competente a sostenere l'accusa l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI al quale devono essere inviati gli atti, i documenti e le comunicazioni previste per il procedimento disciplinare nel presente articolo.
3. Le parti interessate possono prendere visione di tutti gli atti del procedimento e richiederne copia. Essi possono, inoltre, inviare sino a 10 giorni prima della data della seduta memorie difensive o documenti.
4. In caso di convocazione da parte della Commissione, gli iscritti al TSN sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli Organi di giustizia. La mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituisce infrazione disciplinare.
5. Il testo integrale della decisione deve, entro 30 giorni dalla deliberazione, essere depositato presso la Segreteria della Commissione. La decisione deve essere comunicata a cura del Segretario delle Commissioni, oltre alle parti, all'Organo periferico da cui dipende il deferito, al Presidente dell'UITS ed al Segretario Generale dell'UITS affinché provveda agli adempimenti necessari per la pubblicazione integrale della decisione stessa tra gli atti ufficiali della Federazione nonché, nell'ipotesi di violazione delle norme antidoping, all'Ufficio del Coordinamento Attività Antidoping del CONI.
6. Il Segretario Generale dell'UITS provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Casellario Giudiziario dell'Unione.

### **Art. 22 – Sospensione cautelare**

1. La sospensione cautelare può essere adottata, con provvedimento motivato, dal Presidente della Commissione di Disciplina, su richiesta del Procuratore Federale, a carico dell'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare. La durata della

sospensione non può essere superiore a sessanta giorni e non è rinnovabile. Il periodo di sospensione deve essere computato nella sanzione eventualmente applicata.

2. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini, che durante la fase dibattimentale, tenuto conto della gravità dell'imputazione, di gravi indizi di colpevolezza, dell'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la non reiterazione delle violazioni.

Il provvedimento di sospensione, a pena di nullità rilevabile d'ufficio deve contenere :

- a) le generalità dell'incolpato;
- b) descrizione del fatto addebitato con l'indicazione delle norme violate;
- c) motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche el tempo trascorso dalla commissione del fatto;
- d) esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
- e) la data e la sottoscrizione del Giudice che emette il provvedimento.

3. La sospensione cautelare comporta l'esclusione da ogni attività sportiva e sociale dalla data in cui l'iscritto ha avuto notizia del provvedimento e termina con la revoca del provvedimento stesso o con la conclusione del procedimento disciplinare o con l'assoluzione nel giudizio penale. Quando il giudizio penale ha una conclusione diversa dall'assoluzione, l'iscritto viene deferito dal Procuratore Federale alla Commissione di Disciplina dell'UITS, allegando anche la copia della sentenza.
4. Il provvedimento di sospensione deve essere comunicato a cura del Segretario delle Commissioni, oltre alle parti, all'Organo periferico da cui dipende il deferito, al Presidente dell'UITS ed al Segretario Generale dell'UITS nonché, nell'ipotesi di violazione delle norme antidoping, all'Ufficio del Coordinamento Attività Antidoping del CONI.
5. Qualora il Presidente della Commissione abbia notizia dall'Organo competente della positività delle analisi antidoping di un atleta, deve sospenderlo in via cautelare da ogni attività sportiva e sociale sino alla decisione definitiva della Commissione, ovvero fino al provvedimento di archiviazione del procedimento da parte dell'Ufficio di Procura Antidoping del CONI.
6. Il provvedimento di sospensione cautelare può essere impugnato con ricorso motivato al Presidente della Commissione di Disciplina d'Appello entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione. Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione di Disciplina d'Appello.

## Art. 23 - Revisione

1. E' ammessa, in ogni tempo a favore dei soggetti sanzionati, su richiesta del condannato o del Procuratore federale, la revisione delle decisioni pronunciate dagli Organi di Giustizia divenute definitive ed irrevocabili, per qualunque causa (per essere stati esperiti i mezzi di impugnazione previsti dal presente Regolamento o per scadenza dei termini per ricorrere in appello), soltanto nei seguenti casi a pena d'inammissibilità:
  - a) quando dopo la decisione definitiva ed irrevocabile emergono nuovi elementi di prove che da soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento rendono evidente la non colpevolezza del sanzionato;
  - b) quando si dimostra che la decisione definitiva ed irrevocabile è stata pronunciata in conseguenza di falsità negli atti, nei documenti, nelle testimonianze e nel giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato;
  - c) quando, i fatti accertati e posti a fondamento della decisione divenuta definitiva ed irrevocabile sono inconciliabili ed in contrasto con quelli di altra decisione degli Organi di Giustizia divenuta irrevocabile o con sentenze dell'Autorità Giudiziaria passate in giudicato.
2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare, se accertati, la non colpevolezza del sanzionato. La revisione è inammissibile per conseguire risultati minori, quali la riduzione qualitativa o quantitativa della pena e l'esclusione di aggravanti; essa è esperibile senza limite di tempo.
3. Al procedimento per la revisione si applicano le norme previste per il procedimento di Appello. La revisione si propone con ricorso motivato alla Commissione di Disciplina di Appello; deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente agli eventuali atti e documenti posti a fondamento della richiesta.
4. La Commissione d'Appello, in una seduta preliminare, valuta l'ammissibilità del ricorso emettendo ordinanza con la quale lo respinge o dispone farsi luogo al procedimento da instaurarsi secondo le norme previste dall'art. 21 lettere B) e C) per il procedimento di Appello. Con la stessa ordinanza, o successivamente, può in qualunque momento disporre la sospensione dell'esecuzione della sanzione.
5. In caso di accoglimento motivato della istanza di revisione, la Commissione d'Appello revoca le precedenti decisioni e la sanzione comminata e pronuncia il proscioglimento del sanzionato sulla base degli elementi nuovi emersi nel procedimento di revisione, restando escluso che la Commissione possa pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione degli elementi di prova emersi nei precedenti procedimenti.
6. Le decisioni in materia di revisione non sono soggette a gravame.

## **Art. 24 - Esecutorietà delle decisioni**

1. Tutte le decisioni pronunciate dagli Organi di Giustizia sono immediatamente esecutive anche se ancora soggette ad impugnazione.

## **Art. 25 - Prescrizione**

1. Le infrazioni si prescrivono in 3 anni.
2. Le infrazioni per illecito sportivo, ivi comprese le violazioni al Regolamento Antidoping, si prescrivono in 5 anni.
3. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.
4. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento.
5. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.
6. Sono cause interruttive :
  - l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale;
  - l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
  - la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare.
7. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà.

## **CAPO V - PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA**

### **Art. 26 - Grazia**

1. La grazia presuppone una decisione passata in giudicato ed è provvedimento che va a beneficio soltanto di un determinato iscritto. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta del sanzionato, inviata per raccomandata a.r. al Presidente dell'UITs, il quale può concedere la grazia quando risulti scontata almeno metà della pena e, nel caso di cancellazione dai ruoli, siano decorsi almeno cinque anni dall'esecuzione della sanzione.
2. La grazia può condonare, in tutto o in parte, la sanzione residua, ovvero può commutarla in una più lieve; non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.

### **Art. 27 - Amnistia**

1. L'amnistia è un provvedimento generale con il quale il Consiglio Direttivo dell'UITs provvede ad estinguere la violazione e/o l'infrazione, indicando la data di decorrenza del provvedimento. Essa può essere totale, e cioè per tutte le sanzioni

comminate da qualunque Organo di Giustizia, oppure parziale, cioè limitata a determinare sanzioni, o limitata a determinati periodi di tempo. Il provvedimento deve contenere i termini per la sua efficacia.

2. L'amnistia, se concessa in caso di sanzioni per le quali non è ancora intervenuta la decisione, estingue l'infrazione ed il procedimento, mentre se interviene dopo la decisione di condanna non più impugnabile, estingue le sanzioni disciplinari e fa cessare l'esecuzione dei provvedimenti relativi. Se vi sono giudizi in corso, l'Organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere per intervenuta amnistia.
3. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o a obblighi; non si applica ai recidivi e, nel concorso di più infrazioni, si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

#### **Art. 28 -Indulto**

1. L'indulto è un provvedimento di carattere generale, con il quale il Consiglio Direttivo dell'UITS, in occasioni particolari, provvede a condonare, in tutto o in parte, la sanzione principale ovvero a ridurla ed a commutarla in altra sanzione più lieve.
2. L'indulto non estingue le pene accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente e non presupponga una condanna irrevocabile. Il provvedimento deve contenere i termini per la sua efficacia.
3. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva.

#### **Art. 29 – Riabilitazione**

1. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. E' emessa dalla Commissione di Disciplina d'Appello su ricorso del sanzionato, da presentarsi al medesimo Organo, in presenza delle seguenti condizioni:
  - a) che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione principale sia stata eseguita o si è estinta;
  - b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nel ricorso devono essere indicati tutti gli elementi dai quali possa desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al punto precedente. La Commissione di Disciplina d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

La Commissione si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso e la decisione è depositata entro trenta giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Commissione, che provvede a darne comunicazione al ricorrente, all'Organo periferico da cui dipende il ricorrente, al Presidente dell'UITS, al Segretario Generale dell'UITS affinché provveda agli adempimenti necessari per la

pubblicazione integrale della decisione stessa tra gli atti ufficiali della Federazione nonché, nell'ipotesi di violazione delle norme antidoping, all'Ufficio del Coordinamento Attività Antidoping del CONI.

4. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
5. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro cinque anni dalla riabilitazione una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Commissione di Disciplina d'Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, con la procedura prevista al superiore punto 3., qualora essa non sia stata disposta dall'Organo giudicante con la decisione che commina la nuova sanzione.

## **CAPO VI – PROCEDURE ARBITRALI**

### **Art. 30 - Vincolo di giustizia**

1. In relazione a quanto stabilito dall'art. 35 dello Statuto, gli Affiliati e i tesserati all'UITS che, per la risoluzione delle controversie connesse all'attività sportiva espletata nell'ambito dell'Unione, ricorrono ad autorità diverse dagli Organi di Giustizia dell'UITS, sono passibili delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 37 dello Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo dell'UITS per particolari e giustificati motivi, può concedere la deroga al vincolo di giustizia. La deroga deve essere sempre concessa quando si tratta di fatti connessi a reati penali.
3. Il diniego dell'autorizzazione deve essere sempre motivato ed espresso entro trenta giorni dalla richiesta e comunicato tempestivamente all'interessato.

### **Art. 31 – Attivazione della procedura arbitrale**

1. L'atto introduttivo della procedura arbitrale, prevista dall'art. 36 dello Statuto che integralmente si richiama, deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare le parti e l'oggetto delle pretese da devolvere al giudizio arbitrale.
2. In particolare devono essere espressamente indicate, a pena di inammissibilità:
  - a) le conclusioni che si intendono sottoporre al Collegio Arbitrale;
  - b) la nomina dell'arbitro con l'accettazione di questi in calce all'istanza;
  - c) l'eventuale elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni;
  - d) l'invito all'altra parte a nominare un proprio arbitro.
3. L'istanza deve essere spedita a mezzo raccomandata con a.r. alla parte nei cui confronti si agisce. Una copia della stessa, corredata con tutta la documentazione allegata e con la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata, deve essere



depositata o inoltrata a mezzo di raccomandata con a.r. presso la Segreteria Generale.

4. La parte nei cui confronti è stata attivata la procedura arbitrale deve inviare, a mezzo raccomandata con a.r. alla parte istante e per conoscenza alla Segreteria Generale entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, la nomina del proprio arbitro nonché le eventuali deduzioni che si intendono sottoporre all'attenzione del Collegio.
5. Il Presidente del Collegio Arbitrale viene nominato di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti.  
Nell'ipotesi di disaccordo sulla nomina del Presidente o in caso di mancata nomina di uno degli arbitri, su istanza di parte, la Commissione di Disciplina di Appello provvede alla nomina degli arbitri mancanti (art.36 Statuto).

#### **Art. 32 – Doveri del Collegio Arbitrale**

1. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio che provvede, altresì, alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità.
2. Le riunioni per essere valide devono essere svolte alla presenza dell'intero Collegio. Le parti possono farsi assistere dai loro difensori.
3. Il Collegio Arbitrale non può fondare le proprie decisioni su atti e comportamenti che siano in contrasto con le norme federali.
4. La decisione del Collegio deve essere emessa entro 60 giorni dalla costituzione dello stesso.

#### **Art. 33 – Sostituzione del Presidente e dei componenti del Collegio**

1. In caso di sostituzione del Presidente, questa non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
2. La sostituzione dei Componenti designati dalle parti non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti, purché ad essi abbia presenziato l'arbitro sostituito.
3. L'arbitro designato che non si presenta a due sedute consecutive convocate dal Presidente si intende decaduto e, in caso di mancata pronta nomina della parte rappresentata, la controparte interessata può richiedere alla Commissione di Disciplina d'Appello l'integrazione del Collegio.

#### **Art. 34 – Procedura arbitrale**

1. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione dandone comunicazione agli arbitri, alla parte e ai loro difensori, se nominati, a mezzo lettera raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo almeno 5 giorni prima della riunione.

2. Il Collegio esperisce preliminarmente e necessariamente un tentativo di conciliazione.
3. Se le parti si conciliano viene redatto verbale sottoscritto dalle stesse, dagli arbitri e dai difensori eventuali; altrimenti, il Collegio Arbitrale dispone sull'istruzione della controversia.

#### **Art. 35 – Decisione arbitrale**

1. La decisione è deliberata dal Collegio a maggioranza e, quindi, redatta per iscritto.
2. Essa deve contenere:
  - a) l'indicazione delle parti;
  - b) l'esposizione, anche sommaria, dei fatti e dei motivi della decisione;
  - c) il dispositivo;
  - d) l'indicazione della data e del luogo in cui viene sottoscritta;
  - e) la sottoscrizione.
3. La decisione è valida anche se sottoscritta dal Presidente e da uno degli arbitri, purché si dia atto che l'altro non ha voluto o potuto sottoscrivere. Il Collegio Arbitrale all'unanimità può delegare a uno dei suoi componenti la stesura della decisione; copia della decisione deve essere trasmessa entro 15 giorni alla Segreteria Generale dell'UITS che provvederà a comunicarla alle parti.

#### **Art. 36 - Esecuzione della decisione**

1. La parte soccombente ha l'obbligo di eseguire e/o adeguarsi a quanto previsto nella decisione arbitrale. In caso d'inadempimento la parte vittoriosa potrà chiedere l'intervento del Procuratore Federale, il quale, verificata la legittimità della richiesta, interverrà presso la parte soccombente per eseguire la decisione ed in difetto trasmetterà gli atti alla Commissione di Disciplina.
2. L'ingiustificata mancata esecuzione della decisione è considerata agli effetti disciplinari come grave violazione del principio di lealtà e correttezza.

#### **Art. 37 – Spese di procedura**

1. Gli incarichi di Presidente e di Componenti il Collegio Arbitrale, tranne loro esplicita rinuncia, si intendono conferiti a titolo oneroso.
2. Il Collegio nella decisione liquida il compenso per il funzionamento del Collegio Arbitrale che pone a carico della parte dichiarata soccombente. Il Collegio può, quando sussistono motivi di equità, porre a carico di entrambe le parti, in misura determinata, le spese per il proprio funzionamento.
3. Analogamente il Collegio provvede per i compensi ai difensori delle parti ove ne sia fatta esplicita richiesta.



### **Art. 38 – Procedimento di conciliazione ed arbitrato per lo sport**

1. Il procedimento di conciliazione ed arbitrato dello sport di cui all'art 36 bis dello Statuto dell'UITS è disciplinato dal Regolamento di conciliazione ed arbitrato dello sport del CONI.

### **CAPO VII – NORMA TRANSITORIA**

#### **Art. 39 - Norma transitoria**

1. I procedimenti disciplinari già instaurati all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento proseguono secondo le norme procedurali preesistenti.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme con esso incompatibili.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del CONI.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
UFFICIO ORGANI COLLEGIALI

A handwritten signature is present in the bottom right corner of the page, next to the official stamp.

## **INDICE**

### **CAPO I - NORME DI COMPORTAMENTO**

- Art. 1 - Doveri
- Art. 2 - Responsabilità oggettiva

### **CAPO II - INFRAZIONI E SANZIONI**

- Art. 3 - Infrazioni
- Art. 4 - Recidiva
- Art. 5 - Sanzioni disciplinari
- Art. 6 - Applicazione delle sanzioni – Principi Generali
- Art. 7 - Tentativo di infrazione
- Art. 8 - Circostanze aggravanti
- Art. 9 - Concorso di circostanze aggravanti
- Art. 10 - Circostanze attenuanti
- Art. 11 - Concorso di circostanze attenuanti
- Art. 12 - Valutazione delle circostanze
- Art. 13 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

### **CAPO III - ORGANI DI GIUSTIZIA**

- Art. 14 - Elenco
- Art. 15 - Composizione e compiti degli Organi di Giustizia
- Art. 16 - Funzionamento degli Organi di Giustizia
- Art. 17 - Astensione e Ricusazione
- Art. 18 - Segretario

### **CAPO IV - PROCEDIMENTO**

- Art. 19 - Procuratore Federale
- Art. 20 - Giudice Sportivo Unico
- Art. 21 - Procedimento disciplinare
- Art. 22 - Sospensione cautelare
- Art. 23 - Revisione
- Art. 24 - Esecutorietà delle decisioni
- Art. 25 - Prescrizione



*al*

## **CAPO V – PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA**

- Art. 26 - Grazia
- Art. 27 - Amnistia
- Art. 28 - Indulto
- Art. 29 - Riabilitazione

## **CAPO VI – PROCEDURE ARBITRALI**

- Art. 30 - Vincolo di Giustizia
- Art. 31 - Attivazione della procedura arbitrale
- Art. 32 - Doveri del Collegio Arbitrale
- Art. 33 - Sostituzione del Presidente e dei Componenti del Collegio
- Art. 34 - Procedura arbitrale
- Art. 35 - Decisione arbitrale
- Art. 36 - Esecuzione della decisione
- Art. 37 - Spese di procedura
- Art. 38 - Procedimento di conciliazione ed arbitrato per lo sport

## **CAPO VII – NORMA TRANSITORIA**

- Art. 39 – Norma transitoria



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
UFFICIO ORGANI COLLEGIALI  
IL DIRIGENTE